



SENTENZA N° 4933/2008  
REFERENTORIO N° 3969/2009

10

R.G. n. 63073/2005

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO  
sezione sesta civile

*Aut. Contino*  
TRIBUNALE DI MILANO  
IL CANCELLIERE  
21 APR. 2009  
RICHIESTA N. *CB*  
COPIA CONFORME  
COMPENSA URGENZA  
APPLICARE MARCHE PER DIRITTI  
Euro *AR*

nella persona dei magistrati  
dott.ssa Alda M. Vanoni - presidente  
dott.ssa Angela Bernardini - giudice  
dott. Giuseppe M. Blumetti - giudice est. rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo al numero sopraindicato, promossa in primo grado con citazione notificata il 23.9.2005 e discussa all'udienza collegiale del 24.10.2007

da

Emanuela Turri rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimiliano Valcada, Marianna Gugliotta e Sabrina Contino presso la terza dei quali ha eletto domicilio in Milano, via Raffaello Sanzio 16, giusta procura in margine all'atto di citazione

R

attrice

nei confronti di

s.p.a. in persona del presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. presso cui ha eletto domicilio in Milano, , giusta procura in margine alla comparsa di risposta

convenuta

avente ad oggetto: intermediazione finanziaria  
sulle seguenti conclusioni:

- per l'attrice: come da istanza di fissazione d'udienza All. A)
- per la convenuta: come da nota ex art. 10 All. B)

DIRITTI DI CANCELLERIA  
Circ. n° 8/943/35 del 10/4/1989  
Ministero della Giustizia  
PAGAMENTO ASSOLTO  
Milano, 21 APR. 2009  
IL CANCELLIERE

5

ALLEGATO A

STUDIO LEGALE ASSOCIATI  
Avv. EZIO CONTIN  
Avv. SABRINA CONTI  
Via Raffaello Sanzio 16 - 20148 I  
Tel. 0243919049 - Telefax 02

*pre*

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

Sez. 6a civ. R.G. 63073/05

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO  
DEPARTAMENTO CIVILE  
13 FEB. 2006  
IL CANCELLIERE

PENALE  
MILANO

*R*

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale di Milano così giudicare:

A) Accertare e dichiarare la nullità dei contratti di intermediazione finanziaria intervenuti tra la sig.ra ...

Bank spa in date 10.11.03 e 25.11.03 per carenza della forma scritta dei contratti stessi

*In via subordinata*

certare e dichiarare l'annullabilità dei contratti di intermediazione finanziaria intervenuti tra la sig.ra  
in date 10.11.03 e 25.11.03 per vizio del consenso ex art. 1428 e sgg. c.c.

*In via ulteriormente subordinata*

certare e dichiarare la nullità dei contratti di intermediazione finanziaria intervenuti tra la sig.ra  
in date 10.11.03 e 25.11.03 per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c.  
tutti i casi sub a), b), c) condannare

spa in persona del legale rappresentante pro-tempore a  
stituire all'attrice la somma di € 40.000,00, oltre gli interessi legali dal dovuto al saldo ed oltre il maggior

danno ex art. 1224 c.c.;

*In via di ulteriore subordinata*

certare e dichiarare la risoluzione dei contratti di intermediazione finanziaria intervenuti tra la sig.ra  
spa in date 10.11.03 e 25.11.03 per inadempimento ex art. 1453 e 1176, 2° comma c.c. e  
conseguentemente condannare  
spa in persona del legale rappresentante pro-tempore a risarcire i  
danni subiti dall'attrice nella misura di € 40.000,00 oltre gli interessi legali dal dovuto al saldo ed oltre il  
maggior danno ex art. 1224 c.c.;

*Infine, in via di estremo subordinata*

dichiarare, comunque, la responsabilità da fatto illecito di  
s.p.a. e conseguentemente condannarla a  
risarcire i danni patrimoniali subiti dall'attrice nella misura di € 40.000,00 oltre gli interessi legali dal dovuto al  
saldo ed oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c. ed oltre i danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c.;

*In istruttoria:*

Si chiede disporsi CTU diretta ad accertare:

quale fosse la situazione gestionale e di bilancio della Parmalat spa così come conosciuta e risultante dalla  
documentazione in possesso della convenuta.

la convenuta, al momento della vendita dei titoli ai privati, detenesse già nel proprio portafoglio titoli le  
azioni in questione;

le obbligazioni furono emesse e vendute ai privati senza la precedente emissione di prospetto



...ativo, senza rating e in violazione dell'obbligo di vendere solo a investitori istituzionali;  
... l'obbligazione de qua fu emessa contestualmente alla scadenza di altra precedente obbligazione e allo  
... di far fronte all'adempimento derivante dalla scadenza di quest'ultima;

Disporli interrogatorio formale della convenuta sui seguenti capitoli:

Vero che l'investimento in titoli Parfin fu consigliato alla Sig.ra ... dal promotore finanziario della

... oppone all'ammissione della prova per testi come dedotta in tutti i capitoli formulati da controparte in  
... sparsa di costituzione perché si tratta di capitoli ininfluenti, generici o perché richiedenti valutazioni (capp 3/4),  
... perché le circostanze devono essere provate per iscritto ex art. 28, comma reg. Consob 11522/98 e 2725 c.c.  
... 1).

... oppone all'escussione del teste indicato da controparte, Sig. ... , promotore finanziario della

... convenuta che ha curato l'investimento in obbligazioni Parmalat del 10.11 e 25.11.2003 effettuato dalla Sig.ra  
... il cui interesse a partecipare al giudizio costituisce causa d'incapacità a testimoniare ex art. 246

... condanna alle spese del giudizio.

... ano, 03 febbraio 2006

... : Marianna Gugliotta

Avv. Massimiliano Valcada

Avv. Sabrina Contino

**LATA DI NOTIFICAZIONE:** Richiesto come in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto  
Ufficio Unico notificazioni presso la CdA di Milano, ho notificato copia della suestesa istanza di fissazione  
dienza ex art. 8 1° comma lett. C) d.lgs 503 ad ogni fine ed effetto di legge a ... in persona del  
e rappresentante pro-tempore, con sede in Milano -

- presso lo studio del legale nominato Avv.

... - nel domicilio eletto in Milano -

... ed ivi lasciandola a mani di

ALLEGATO B

del 2003.

con art. 10 del D. Lgs. n. 5 del 2003, S.p.A., richiamato integralmente il contenuto dei precedenti scritti difensivi, precisa come segue le proprie

### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così giudicare:

#### IN VIA PRINCIPALE

- rigettare tutte le domande avversarie formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto; per le ragioni esposte nei precedenti scritti difensivi.

#### IN VIA SUBORDINATA

- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria proposta dall'attrice, escludere il risarcimento o limitarlo per le ragioni esposte nei precedenti scritti difensivi;

- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di accertamento della nullità o dell'annullamento delle operazioni di investimento o di risoluzione del contratto come indicato dalla Sig.ra di conseguente condanna della Banca alla restituzione delle somme versate dall'attrice per l'acquisto dei titoli obbligazionari indicati in narrativa, dichiarare l'obbligo e, per l'effetto, condannare l'attrice alla

restituzione alla Banca dei suddetti titoli quale effetto naturale della pronuncia di nullità o annullamento o di risoluzione.

**IN VIA ISTRUTTORIA**

- dichiarare inammissibile il capitolo di prova avversario per interrogatorio formale per le motivazioni esposte nei precedenti scritti difensivi;
- in denegata ipotesi di ammissione del capitolo di prova formulato dall'attrice, ammettere alla prova contraria per testi;
- rigettare le richieste di CTU per i motivi esposti nei precedenti scritti difensivi;
- ammettere la Banca alla prova diretta per interrogatorio del legale rappresentante e testi sulle circostanze di seguito articolate tutte da intendersi precedute dalla locuzione "Vero che":

1) la Banca provvedeva, tramite il promotore finanziario Sig. \_\_\_\_\_, a fornire alla Cliente informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni specifiche dei servizi di investimento di negoziazione e raccolta ordini di strumenti finanziari prestati dalla stessa Banca.

2) nell'ambito del rapporto di negoziazione e raccolta ordini di strumenti finanziari concluso con la Banca la Cliente ha posto in essere numerose operazioni di investimento azionarie e ha sottoscritto fondi comuni di investimento ad alto rischio.

3) La scelta di acquistare i Titoli Parmalat fu effettuata autonomamente dalla Sig.ra \_\_\_\_\_ in quanto titoli con un alto rendimento.

4) \_\_\_\_\_, tramite il promotore finanziario Sig. \_\_\_\_\_, in occasione delle operazioni di acquisto poste in essere dalla Sig.ra \_\_\_\_\_, ha evidenziato alla cliente le caratteristiche dei Titoli Parmalat ed i rischi connessi all'investimento in tali strumenti finanziari.

Si indica quale teste il Sig. \_\_\_\_\_ c/o

Con ogni più ampia riserva.

Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.

Milano, 14 febbraio 2006

Avv. *Caravita*

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'atto introduttivo ha chiesto pronuncia di nullità per carenza di forma scritta e, in via gradata, di annullabilità per vizio del consenso (errore), di nullità ex art. 1418 c.c., di risoluzione per inadempimento ovvero risarcimento danni ex art. 2043 c.c. dei contratti di intermediazione finanziaria intervenuti in date 10.11.2003 e 25.11.2003 con l'intermediaria convenuta s.p.a. con la condanna della convenuta al pagamento – a titolo restitutorio ovvero risarcitorio – dell'importo di € 40.000 (pari alle somme investite) oltre interessi e maggior danno. Ciò allegando di aver acquistato obbligazioni Parmalat su suggerimento del promotore finanziario senza avere adeguate informazioni sull'emittente e sul titolo, senz'alcun contratto scritto, in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 94 TUF, in conflitto di interesse e senza l'avvertimento dell'inadeguatezza delle operazioni.

Si è costituita contestando le avverse allegazioni e domande, e producendo il contratto quadro di negoziazione sottoscritto dall'attrice in data 22.9.1998. Ha chiesto il rigetto delle domande, e in subordine, in caso di pronuncia di nullità/annullamento/risoluzione, la restituzione dei titoli; ha eccepito l'imprevedibilità del *default* Parmalat e, in ogni caso, chiesto di ridurre il compendio risarcitorio alla stregua del valore residuo dei *bond*.

Su istanza di fissazione d'udienza dell'attrice, il giudice relatore ha ammesso parzialmente le prove dedotte dalle parti e fissato l'odierna udienza collegiale. Sono comparse le parti ed è stato infruttuosamente esperito il tentativo di conciliazione. Le difese hanno illustrato le rispettive domande ed argomentazioni; con ordinanza letta in udienza il tribunale ha disposto il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il collegio ritiene non rilevante l'ammessa istruttoria e quindi revoca il decreto del giudice relatore.

Non sono fondate le domande di nullità. La convenuta ha prodotto il contratto quadro di negoziazione, e ciò basta, secondo la prevalente dottrina e la quasi unanime giurisprudenza, a ritenere sussistenza della forma richiesta dall'art. 23 TUF; essendo incontestato (ar

nesso fin dall'atto di citazione) che, storicamente, gli ordini sono riferibili alla volontà negoziale della banca. La banca ha comunque prodotto anche gli ordini scritti (doc. 3) sottoscritti dalla banca e da lei non disconosciuti.

Va disattesa la domanda di nullità ex art. 1418 c.c., fondata su asserite violazioni dell'intermediario ai doveri comportamentali e di diligenza che l'ordinamento pone a suo carico; secondo il consolidato indirizzo di questo tribunale (a partire dalla sentenza n. 7555/2005) che ha trovato autorevole conferma nelle sentenze delle sezioni unite della cassazione nn. 26724 e 26725/2007, tali ipotesi non fondano una pronuncia di nullità. Trattandosi di contratti di negoziazione individuali e sul mercato secondario, non viene in applicazione la disciplina del collocamento, della sollecitazione all'investimento e dell'offerta al pubblico.

Neppure può accogliersi la richiesta di annullamento, in assenza di corretta allegazione, oltre che di prova, della sussistenza di errore essenziale; la non corrispondenza delle (asserite) prospettazioni di un titolo "sicuro" riguardano infatti un elemento accessorio (ancorché rilevante) del bene oggetto, e non la sua essenza; analogamente, il fatto che l'emittente fosse una finanziaria creata *ad hoc* anziché la nota azienda agroalimentare non costituisce qualità essenziale, nella misura in cui si trattava di aziende strettamente collegate in uno stesso gruppo e, in ultima sintesi, era la Parmalat di Collecchio a garantire l'emissione; la non esauriente informativa non basta a ritenere l'errore essenziale.

Il conflitto di interessi è argomentato sulla sola circostanza che i titoli fossero nel portafoglio della banca e, quindi, che la stessa ebbe a negoziare in contropartita diretta. In contrario si rileva che la negoziazione in contropartita diretta è una modalità di prestazione del servizio di intermediazione espressamente prevista dalla legge, e come tale non può costituire, di per sé sola, fatto rilevante ai fini del divieto di cui all'art. 27 Reg. Consob n. 11522/1998. Altre circostanze significative non sono provate né allegate. I titoli sono stati "venduti" dall'intermediario, ossia negoziati in contropartita diretta (docc. 3 banca).

Si deve invece ritenere sussistente il lamentato inadempimento di al dovere di corretta ed esauriente informazione di cui all'art. 21 TUF;



l'art. 23 TUF pone a carico dell'intermediario l'onere di provare il diligente adempimento, e nel caso di specie tale prova non è stata fornita. Il capitolo (cap. 4) in proposito dedotto dalla difesa convenuta con la banca art. 10 è inammissibilmente generico ("ha evidenziato alla cliente le caratteristiche dei titoli Parmalat ed i rischi connessi all'investimento in tali strumenti finanziari") e non permetterebbe, ove confermato, di ritenere che il promotore abbia esaustivamente e correttamente informato la cliente della carenza di rating, della soggettività straniera dell'emittente, dell'andamento recente del titolo, delle voci che, a un mese dal default, cominciarono a circolare in ambito ristretto (cfr. atto di citazione pagg. 2 e 3). Il fatto che la cliente avesse una precedente non irrilevante esperienza finanziaria non attenua il dovere di informativa dell'intermediario, ma caso mai l'aggrava: proprio perché esperta, la cliente avrebbe ben compreso il rischio connesso con i suddetti dati di fatto, ove comunicati.

L'inadempimento, attese le circostanze specie cronologiche, è da ritenersi grave, e tale da legittimare l'accoglimento della domanda di risoluzione.

Ritiene questo tribunale che le operazioni di investimento abbiano una loro autonoma natura negoziale, e non possano ridursi a meri atti esecutivi del contratto quadro. Il contratto quadro ha natura ed efficacia di contratto normativo, ossia di predisposizione pattizia della disciplina che assumeranno i futuri rapporti tra le parti: ma non sposta alcuna ricchezza né obbliga ad alcun facere, potrebbe rimanere lettera morta – e in questo si distingue dal mandato. E' solo con l'ordine che il cliente manifesta una concreta volontà negoziale tesa ad ottenere un effettivo risultato economico; volontà negoziale cui l'intermediario non può sottrarsi, per effetto del contratto quadro, e a cui darà seguito con ulteriori atti negoziali, che, in ipotesi di acquisto di titoli come quello di cui è causa, sotto il profilo civilistico vanno qualificati come compravendita – in caso di negoziazione in contropartita diretta – ovvero commissione – in caso di negoziazione per conto terzi.

La risoluzione incide su tali ulteriori atti negoziali e comporta la restituzione dell'importo corrisposto, pari a € 38.579,70 (cfr. docc. 3 banca), con interessi dalla data della domanda dovendosi presumere la buona fede; alla banca spetta la restituzione dei titoli.

Le spese seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate a favore dell'attrice in complessivi € 4.895,92 di cui € 3.040 per onorari, € 1.432 per diritti, € 423,92 per spese forfettarie e € 423,92 per esborsi, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.

P.Q.M.

Il tribunale definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, dichiara la risoluzione degli acquisti di obbligazioni Parmalat di cui è causa per inadempimento della convenuta s.p.a.:

condanna la convenuta a restituire all'attrice l'importo di € 38.579,70 con gli interessi dalla data della domanda;

condanna l'attrice a restituire alla convenuta le obbligazioni Parmalat di cui è causa;

condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese del giudizio, come sopra liquidate in complessivi € 4.895,92, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.

Così deciso in Milano, li 24 ottobre 2007

Il giudice rel.

(dott. Giuseppe M. Blumetti)

*G. Blumetti*

il presidente.

(dott.ssa Alda M. Vanoni)

*Alda M. Vanoni*

